

Decreto federale sulle fideiussioni in favore degli investimenti nelle zone di rilancio economico

Modifica del 7 marzo 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 2000¹,
decreta:

I

Il decreto federale del 6 ottobre 1995² sulle fideiussioni in favore degli investimenti nelle zone di rilancio economico è modificato come segue:

Titolo

Decreto federale sulle fideiussioni e i contributi al servizio dell'interesse in favore dei progetti d'investimento e degli aiuti finanziari sovraziendali nelle zone di rilancio economico

Ingresso

visto l'articolo 167 della Costituzione federale;
visto l'articolo 9 del decreto federale del 6 ottobre 1995³ in favore delle zone di rilancio economico,

...

Art. 2 cpv. 2

² Per la proroga della durata di validità del decreto federale del 6 ottobre 1995 in favore delle zone di rilancio economico fino al 30 giugno 2006, è stanziato un credito quadro supplementare di 5 milioni di franchi per contributi al servizio dell'interesse.

Art. 2a

Un credito quadro di 10 milioni di franchi è stanziato per una durata di cinque anni per gli aiuti finanziari della Confederazione in favore degli istituti e dei progetti che promuovono il potenziale imprenditoriale, gli investimenti e l'innovazione nelle zone di rilancio economico.

1 FF 2000 4924
2 FF 1996 III 37
3 RS 951.93

II

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 7 dicembre 2000

La presidente: Françoise Saudan

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 7 marzo 2001

Il presidente: Peter Hess

Il segretario: Ueli Anliker

2467